

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

"Mediazione" l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

"Organismo" si intende **OCF – Organismo di Conciliazione di Firenze**, sia nella sua sede principale sia nelle sue articolazioni, come sedi secondarie o sedi presso enti pubblici ovvero presso il Tribunale ai sensi dell'art. 18 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche; **"Responsabile dell'Organismo"** o semplicemente **"Responsabile"** si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con delibera del Consiglio Direttivo, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente;

"Segreteria" si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo;

"Garante" il soggetto, anche collegiale, cui, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto di OCF, spetta, tra gli altri, il compito di vigilare sul corretto svolgimento della procedura di nomina del mediatore, secondo le modalità previste dall'art. 7;

"Sede secondaria" la sede distaccata dell'Organismo dislocata in altra provincia della medesima regione, ovvero in altra regione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito o ordine del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica.
4. Anche nel caso in cui la mediazione non si svolga in modalità telematica, ciascuna parte può svolgere uno o più incontri da remoto.
5. Per quanto riguarda la mediazione telematica è allegato specifico regolamento sotto la lettera "B" e si applica la normativa di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 2010 artt. 8bis e 8ter.

Art. 3 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili online e scaricabili dal sito internet dell'Organismo, ovvero in carta libera purché contenga gli elementi previsti dal comma successivo.
2. E' possibile anche il deposito telematico della domanda di mediazione, secondo quanto previsto dall'art. 8bis del Decreto Legislativo n. 28 del 2010.
3. Nella domanda di mediazione devono essere indicati:

Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione

- a) il nome dell'organismo di mediazione e il numero di iscrizione al Ministero;
 - b) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - c) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e/o deposito di visura camerale aggiornata;
 - d) descrizione dell'oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;
 - e) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
 - f) dati identificativi dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento di mediazione e del soggetto che eventualmente rappresenterà la parte nell'incontro di mediazione. E' prescritta l'assistenza del legale, nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 28 del 2010 e quanto la mediazione è demandata dal giudice; comunque le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore;
 - g) dichiarazione del proponente di non aver depositato per la stessa controversia altredomande di mediazione presso diversi organismi di conciliazione;
 - h) documentazione relativa all'eseguito versamento delle spese di avvio e di mediazione per il primo incontro.
4. La domanda può contenere:
- a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b) dichiarazione dell'attivante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
 - c) manifestazione preventiva della disponibilità a proseguire la procedura di mediazione oltre il primo incontro;
 - d) richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte, o tutte le parti invitate, non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione, ove la controversia non verta in talune delle materie di cui all'art. 5 co. 1 D.Lgs. 28/2010.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
7. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati ovvero la parte attivante non provveda al versamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro, il Responsabile dell'Organismo sospende la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti.

Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione

8. L'Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF) non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze, esclusioni o preclusioni che non siano state segnalate dalle parti e che non siano da ricondurre al comportamento non diligente dell'organismo stesso.
9. In caso di domanda di mediazione avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale ovvero di enti pubblici o privati l'Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze, esclusioni o preclusioni che non siano state segnalate dalle parti e che non siano da ricondurre al comportamento non diligente dell'organismo stesso.

Art. 4 - La Segreteria

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, contenente per ogni procedimento di mediazione, le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, alla data di deposito della domanda, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria verifica:
 - a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
 - b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro e del rimborso delle spese vive sopportate (quali quelle di spedizione a mezzo posta e per lo svolgimento degli incontri a distanza).
4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
 - a) alla parte attivante il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro;
 - b) all'altra o alle altre parti la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato nonché data e luogo del primo incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno tre giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare al procedimento personalmente e assistito da un legale nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n 28 del 2010 e nei casi in cui la mediazione è demandata dal giudice, fermo restando l'obbligo dell'organismo di procedere alle comunicazioni ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo n 28 del 2010. Qualora per la parte istante ricorra la necessità di provvedere in tempi rapidi alla detta comunicazione, anche per gli effetti dell'art. 5 u.c. D.Lgs. 28/2010, la parte istante in aggiunta all'Organismo può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
5. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10.
6. Ove la controversia non verta in talune delle materie di cui all'art. 5 quater D.lgs. 28/2010 in caso di mancata adesione della parte invitata e su richiesta della parte attivante, la segreteria provvederà a rilasciare una dichiarazione di conclusione del procedimento di mediazione.

Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione

7. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti a seguito del verbale redatto dal mediatore:

- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- qualora siano decorsi sei mesi dalla data di deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.

8. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

9. L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. d) del DM 150 del 2023.

Art. 5 – Sedi distaccate

1. Per le domande presentate alle sedi distaccate di OCF, ove istituite, si applicherà il presente regolamento e la sede della procedura sarà presso le stesse.
2. I mediatori delle procedure presentate alle sedi distaccate saranno designati in base all'art. 7 dal "Responsabile dell'Organismo", sotto la vigilanza del Garante e secondo le modalità ed i criteri dell'art. 7.

Art. 6 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede di OCF, principale o secondaria, secondo quanto indicato dalla Segreteria e dal Responsabile.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

Art. 7 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo per esse soddisfacente.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la designazione del mediatore avviene secondo criteri di rotazione e nelle modalità che seguono. Il Responsabile di OCF designa il mediatore individuandolo tra i nominativi inseriti nell'elenco di OCF, la cui iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti individuati dal Consiglio Direttivo di OCF. La designazione avviene secondo un criterio di turnazione; qualora ne ravvisi l'opportunità, ovvero ne riceva richiesta da una delle parti, il Responsabile dell'Organismo con atto motivato, nomina un mediatore anche prescindendo dal criterio della turnazione degli incarichi: in questi casi la designazione dovrà avvenire considerando la specifica competenza, disponibilità e esperienza in mediazione richiesta dall'oggetto e dalle caratteristiche delle parti della controversia e potrà avvenire anche ricorrendo agli elenchi dei mediatori di altri Organismi di mediazione con i quali è stipulato un accordo dell'art. 6 comma 1 lett. t) del DM 150 del 2023.

Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione

Anche nei casi in cui la designazione avvenga prescindendo dalla turnazione, deve comunque essere assicurata l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Nelle mediazioni demandate dal giudice in materia di responsabilità medica e sanitaria si potrà designare il mediatore, anche in deroga dal criterio della turnazione, tra i professionisti che abbiano dichiarato e dato prova di specifica competenza ed esperienza. L'elenco dei mediatori è tenuto con una numerazione progressiva dei nominativi, tenendo presente, come criterio per l'inserimento, la data di delibera di ammissione nell'elenco da parte del Consiglio Direttivo, e, a parità di data, l'ordine alfabetico.

Le parti, prima della designazione del Responsabile, possono individuare anche congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi di OCF.

In difetto di indicazione concorde del mediatore di cui al capoverso precedente, i criteri predeterminati di assegnazione degli incarichi di mediazione, saranno rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione degli incarichi.

4. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

5. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre un giorno dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico, anche a mezzo posta elettronica.

6. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di OCF. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità secondo quanto previsto dall'art. 14 Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e successive modifiche e di assunzione degli obblighi previsti nel presente regolamento e nel codice etico. Il mediatore che chiede l'iscrizione nell'elenco dei mediatori di OCF accetta il regolamento di procedura, il codice etico e il regolamento disciplinare dell'Organismo, nonché il compenso stabilito.

7. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.

8. Il mediatore deve comunicare immediatamente al Responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze emerse durante la procedura idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

9. Nel formulare le proposte di conciliazione il mediatore deve rispettare il limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

10. Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.

Nel corso della procedura, le parti possono richiedere ad OCF, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile di OCF nominerà un altro mediatore. Il Responsabile di OCF provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'organismo medesimo.

Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione

11. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'Organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri di cui alla lett. e) dell'art. 22 del DM 150 del 2023.

Qualora il mediatore sia stato indicato dalla parte attivante, la parte invitata può chiederne per scritto la sostituzione, almeno 3 giorni prima dell'incontro di mediazione in difetto la indicazione si riterrà congiunta.

In difetto di indicazione o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri predeterminati dall'Organismo (art. 22 comma 1 lett. f) del DM 150 del 2023).

12. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che affianchi il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

13. Solo in casi particolari ovvero qualora la controversia lo renda assolutamente necessario, su richiesta del mediatore, il Responsabile, per il tramite della Segreteria, individua un esperto, specificamente preparato in mediazione, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale, seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore e/o dalle parti. La nomina è subordinata all'accordo delle parti, le quali si impegnano altresì a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti sulla base delle tariffe professionali, stabilite con DM 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal Tribunale (art. 22 comma 1 lett. t) DM 150 del 2023). Al pagamento dell'esperto provvederanno direttamente le parti. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza. Al momento della nomina dell'esperto è possibile per le parti di convenire che la relazione prevista dall'art. 8 comma 7 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e successive modifiche possa essere prodotta nell'eventuale giudizio e, più in generale, derogare alla riservatezza dell'elaborato peritale.

Per quanto riguarda la modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti, si stabilisce che la modalità di calcolo è quella stabilita dai parametri di cui alla legge n. 319 del 1980 e successivi adeguamenti, con una decurtazione pari al 10%, per quanto riguarda la liquidazione, al momento della conferma dell'incarico in sede di incontro di mediazione. Il mediatore, le parti assistite dai propri avvocati e l'esperto sottoscrivono il verbale dell'incontro di mediazione, con indicazione del quesito, conferma dell'incarico congiunto all'esperto e indicazione dell'importo condiviso per accettazione dall'esperto, liquidando così l'importo ad esso dovuto. Detto verbale potrà essere utilizzato dall'esperto al fine dell'ottenimento del proprio compenso anche innanzi all'autorità giudiziaria.

14. Il Responsabile dell'Organismo deve essere iscritto come mediatore dell'Organismo di Conciliazione di Firenze presso il registro tenuto dal Ministero di Giustizia, egli per ragioni di opportunità non può svolgere la funzione di mediatore per l'Organismo di Conciliazione di Firenze, tuttavia può svolgere il mediatore per procedure di rilevante complessità, in ogni caso il Responsabile potrà sottoscrivere i verbali di mancata conciliazione per mancata partecipazione della parte per gli effetti di cui all'art. 5 D.lgs.28/2010.

15. Requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco dei mediatori di OCF é l'attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e successive modifiche e dal DM 150 del 2023 e successive modifiche.

Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione

I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OCF, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento.

In ogni caso l'iscrizione nell'Elenco è subordinata alla delibera del Direttivo.

Il Direttivo con propria delibera stabilisce i criteri anche temporali di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco mediatori, con eventuali prove selettive per l'iscrizione a detto elenco.

Una volta iscritti nell'elenco mediatori dell'Organismo, prima di assumere l'incarico di mediatore, i neo-iscritti dovranno svolgere 6 ore di sessioni pratiche formative svolte dai funzionari dell'Organismo.

16. Presso l'Organismo è istituito l'Elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale, in mediazione demandata dal giudice, locazioni, successione-diritti reali, contratti bancari e finanziari e responsabilità medica. E' fatta salva la facoltà per l'Organismo di istituire ulteriori elenchi, determinandone all'uopo i relativi criteri di specializzazione, anche ai fini della co-mediazione, previa delibera del Consiglio Direttivo dell'Organismo, sentito il parere del Comitato Scientifico.

17. Il mediatore è tenuto all'aggiornamento costante della propria formazione e all'adempimento dei requisiti formativi richiesti dalla vigente normativa e dal Consiglio Direttivo per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori di OCF.

Su richiesta di OCF il mediatore dovrà fornire gli attestati comprovanti lo svolgimento dei corsi e/o dei tirocini effettuati.

Art. 8 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico; in ogni caso, i giudici di pace ed i magistrati onorari, finché dura il loro mandato, non possono svolgere attività di mediazione.

2. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

- a) abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

3. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.

4. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

5. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

6. Il mediatore deve aver comportamenti corretti con il personale, i colleghi mediatori, le strutture dell'Organismo, gli avvocati e le parti.

7. Ai rapporti tra Organismo e mediatori è applicabile la normativa in materia di tutela del *know how* aziendale, costituito dalle prassi di gestione dei procedimenti di mediazione sviluppata nel corso degli anni e nei rapporti tessuti con gli avvocati e le parti.

Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione

In considerazione del profilo istituzionale dell'Organismo di Conciliazione di Firenze, in quanto Organismo di riferimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dei Notai, dei Commercialisti e dei Ragionieri, i mediatori sono tenuti, nell'ambito della propria attività, a rispettare i rispettivi codici deontologici e a non compiere atti tesi a recare discredito dell'Organismo, sviamento della clientela;

8. Il mediatore è tenuto al rispetto del Codice Etico.

9. Ai sensi dell'art. 22 lett. o) DM 150 del 2023 le parti possono chiedere la sostituzione del mediatore, nel caso in cui il mediatore non rispetti anche una sola delle disposizioni del presente articolo 8 del Regolamento.

Nel caso in cui si renda necessario sostituire il Responsabile quando lo stesso svolga la funzione di mediatore, sulla sua sostituzione provvederà il Presidente dell'Organismo di Conciliazione di Firenze.

Art. 9 – Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tale scopo tutte le parti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.

2. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

3. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

4. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

5. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di riservatezza.

6. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria, il Responsabile, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità o deferire il giuramento decisorio sui fatti, sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni acquisite nel procedimento di mediazione e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

7. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità e nel rispetto al regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla

tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

Art. 10 – Primo incontro di mediazione

1. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente; ove ciò non sia possibile, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri di rappresentanza e di conciliazione della controversia e secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e successive modifiche che in questa sede debbono intendersi integralmente richiamate. Le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato nei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 28 del 2010 e quanto la mediazione è demandata dal giudice.

2. Durante il primo incontro il mediatore espone alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

L'Organismo mette a disposizione del mediatore, delle parti e degli avvocati, per almeno due ore, idonei locali per lo svolgimento dell'incontro di mediazione, nei casi in cui per la complessità della materia, il numero rilevante delle parti nonché per la concreta possibilità di esito positivo della procedura di mediazione, l'Organismo metterà a disposizione aule per lo svolgimento della mediazione nella medesima giornata oltre le due ore previste.

Nel caso in cui ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 5 quater del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e successive modifiche, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

Art. 11. Procedimento di mediazione

1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
3. Al termine di ciascun incontro viene redatto verbale in cui il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
4. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
5. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010.
6. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di una o più parti, il mediatore non può formulare la proposta.
7. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere

Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione

riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
9. Le parti fanno pervenire alla Segreteria di OCF, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 12 - Conclusione del procedimento di mediazione

Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall'art. 5;
- b) quando le parti non raggiungono alcun accordo all'esito del primo incontro;
- c) quando le parti raggiungono un accordo;
- d) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- e) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- f) decorsi sei mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti;
- g) quando le parti in qualsiasi momento dichiarino di non avere interesse a proseguire il procedimento.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

3. Se la mediazione si chiude senza accordo, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

4. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dai loro legali e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria e di esso è rilasciata copia alle parti del procedimento che ne facciano richiesta.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto, come tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo medesimo, sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione.

9. In caso di verbali conclusivi di mediazione telematica si applica quanto previsto dall'art. 8 bis del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 oltre quanto previsto dall'allegato regolamento telematico.

Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione

10. In caso in cui la mediazione non sia integralmente in modalità telematica, i verbali conclusivi saranno redatti ai sensi dell'art. 8 ter e, con riferimento, in particolare alla esecutività dell'accordo, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, nel rispetto di quanto previsto dal CAD in tema di validità della sottoscrizione di atti e documenti con firma elettronica qualificata.

Art. 13 – Indennità e spese di primo incontro

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti relativi ai fascicoli di mediazione conservati.

Si prevede il rimborso delle spese vive relative al costo per il collegamento da remoto, ove richiesto.

4. Con riferimento alle spese di avvio e di mediazione gli importi di cui alla tabella allegata, con le maggiorazioni ivi indicate.

Con riferimento alle spese di avvio sono dovuti i seguenti importi, al netto dell'IVA:

- €. 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00
- €. 75,00 per le liti di valore da € 1.001,00 sino €. 50.000,00;
- €. 110,00 per le liti di valore superiore a €. 50.001,00 sino €. 150.000,00 e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi, al netto dell'IVA:

- €. 60,00 per le liti di valore sino a €1.000,00 e per le mediazioni di valore indeterminabile basso;
- €. 120,00 per le liti di valore da €1.001,00 sino €. 50.000,00 e per le mediazioni di valore indeterminabile medio;
- €. 170,00 per le liti di valore superiore a €. 50.001,00 sino €. 150.000,00 e per le mediazioni di valore indeterminato alto;

Nel caso in cui la mediazione si concluda al primo incontro senza accordo non sono dovuti ulteriori importi.

Nel caso in cui il primo incontro si concluda con l'accordo sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo quanto previsto dall'art. 30 del DM 150 del 2023 e dalla Tabella allegata, in particolare con una maggiorazione del dieci per cento.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda oppure quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui al punto 4, è ridotta di un quinto.

6. Nel caso in cui la mediazione prosegua oltre il primo incontro sono dovute le ulteriori spese di mediazione secondo la Tabella allegata e in caso di accordo successivamente al primo incontro le maggiorazioni ivi previste sono pari al venticinque per cento. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda oppure quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione di cui al presente punto sono ridotte di un quinto.

Il mediatore dovrà illustrare alle parti la Tabella relativa alle spese di mediazione, utilizzando criteri pratici ad esempio parametrando l'oggetto della mediazione all'eventuale procedimento giudiziario, comparandone il costo e le modalità per stabilire l'importo del c.d. contributo unificato. Si invita il mediatore a dedicare parte del primo incontro all'illustrazione dei costi della mediazione, espressamente richiedendo alle parti la formulazione di quesiti sul punto.

Art. 14 – Valore del procedimento di mediazione e accordo di conciliazione

La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando l'indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

Se l'adesione introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore secondo i criteri di cui al precedente capoverso.

In caso di mancata indicazione del valore ovvero la parti non concordano sul suo valore, il Responsabile dell'Organismo, su richiesta del mediatore e prima della conclusione del procedimento di mediazione stabilisce il valore della mediazione con atto comunicato alle parti. Il valore della mediazione può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, prima della sottoscrizione del verbale conclusivo, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Art. 15 – Diritto di accesso

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento in corso, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate ovvero riservati al solo mediatore, cui ha accesso la sola parte depositante.

La parte può richiedere l'esame e copia di documenti non espressamente riservati dei procedimenti di mediazione in corso, ha diritto a ricevere copia dei verbali conclusivi dei procedimenti di mediazione.

Con riferimento ai procedimenti di mediazione conclusi, il rilascio di copie di documenti interni al fascicolo è sottoposta a richiesta per iscritto motivata, su cui si pronuncia il Responsabile dell'Organismo, in ogni caso si rilasciano copia dei verbali conclusivi e della documentazione di titolarità della parte richiedente.

Nel caso in cui, nel corso della mediazione, l'Organismo sia sospeso o cancellato, è comunque riconosciuto il diritto di ciascuna parte di informazione e di richiesta documentazione secondo le modalità di cui ai precedenti capoversi, nel rispetto degli artt. 40 e 41 del DM 150 del 2023.

Art. 16 – Adempimenti e responsabilità delle parti

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- a) La corretta compilazione della domanda di mediazione e la proponibilità della domanda medesima, con riferimento alla materia, alla suscettibilità a rientrare tra le materie di cui agli artt. 5 comm1 e 5 quater D. lgs. 28/2010 e succ. mod., alle condizioni richieste dalla vigente normativa, ivi compresa la competenza territoriale di cui all'art. 4 co. 1 Dgs. 28/2010 e succ. mod., nonché all'oggetto e ragioni della pretesa;
- b) la qualificazione della natura della controversia;

Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione

- c) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al propriorappresentante di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - d) la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuitopatrocinio, ove previsto;
 - e) l'indicazione del valore della controversia;
 - f) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
 - g) la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
2. L'Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze, esclusioni o preclusioni che non siano state segnalate dalle parti e che non siano da ricondurre al comportamento non diligente dell'organismo stesso e di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
- a) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'attivante.

Art. 17 – Conseguenze della cancellazione e della sospensione dell'Organismo

Ai sensi dell'art. 22, lett. z) del DM 150/2023 e degli artt. 40 e 41 del DM 150/2023 in caso di sospensione o di cancellazione l'Organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso. Dopo la sospensione o la cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario in conformità all'art. 41 del DM 150/2023. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 8-bis, comma 5 del D.lgs. 28/2010 e dall'art. 416, comma 4, del DM 150/2023.

Art. 18 – Regolamento

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Regolamento letto, revisionato e approvato dal Direttivo in
data 09/12/2025